


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 235/X

ORIGINALE



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20054 del 09.05.2017

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 184 della seduta del 05 MAG. 2017

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 47 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)



4^A COMM. CONSILIARE

Relatore (se diverso dal Presidente): _____ (timbro e firma)

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Romo

2^A COMM. CONSILIARE

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Il Dirigente del Settore 3

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

- Dr. Giovanni ARAMINI -

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria), disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria;
- la legge 14 gennaio 2013, n.10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), reca all'art. 7 disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
- il DM 23 ottobre 2014, n. 77031 stabilisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per il periodico aggiornamento;

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- la legge n.56/2014 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- con la L.R. n° 14 del 22/06/2015, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56", la Regione Calabria ha riassunto, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della L.R. 34 /2002, di disciplina delle azioni e degli interventi rivolti al raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale;

CONSIDERATO CHE le attuali disposizioni della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, che prevedono registri informatici provinciali degli alberi monumentali, assumono natura recessiva, rispetto alle posteriori disposizioni introdotte dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10, le quali, invece, prevedono, in materia riservata alla legislazione esclusiva statale, elenchi regionali degli alberi monumentali, e che, pertanto, queste ultime trovano diretta applicazione;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE, alla luce delle nuove disposizioni legislative e regolamentari statali e del nuovo quadro istituzionale, si rende necessario:

- a) adeguare, anche per esigenze di certezza normativa, le previsioni di cui alla citata l.r. n. 47/2009;
- b) provvedere al recepimento:
 - 1) della definizione di albero monumentale contenuta nell'art. 7 della Legge 10/2013 e dei criteri di attribuzione del carattere di monumentalità ai sensi dell'art. 5 del DM 23/10/2014, n. 77031;
 - 2) delle procedure per la segnalazione e l'identificazione degli alberi monumentali, nonché per l'attribuzione del carattere di monumentalità e la pubblicazione degli elenchi ai sensi del DM 23/10/2014, n. 77031;
 - 3) dei compiti e delle funzioni dei Comuni e della Regione;

CONSIDERATO, INFINE, CHE la L.R. 47/2009 "*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria*" prevede azioni di tutela e valorizzazione della flora spontanea "autoctona" di alto pregio di specie rare e/o minacciate e che pertanto è opportuno, per garantire maggiore efficacia nelle azioni di tutela e valorizzazione, definire un elenco puntuale delle specie, sia regionali che nazionali, di alto pregio della Calabria e particolarmente rare o minacciate di estinzione, incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN);

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra detto, di modificare ed integrare il regime normativo della suindicata legge regionale mediante le proposte di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione recante "*Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2009, n.47 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria*";

VISTI gli allegati "A" (*Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2009, n.47 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria*) e "B" (*relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria*) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore competente, a voti unanimi

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare la proposta di modifica ed integrazione della Legge regionale 7 dicembre 2009, n.47 come da relazione e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2009, n.47 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria" di cui all'allegato "A", unitamente alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato "B", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislative prevista dagli art. 34, lettera g) e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione, al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
- di autorizzare, nelle more dell'approvazione delle modifiche ed integrazioni della Legge regionale 7 dicembre 2009, n.47, l'espletamento delle procedure di approvazione dell'elenco degli alberi monumentali secondo quanto previsto dal DM 23/10/2014, n. 7703;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Disegno di legge:

"Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria"

Articolo 1

(Modifiche al titolo della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. Nel Titolo della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 la parola «autoctona» è sostituita dalle seguenti: «di alto pregio».

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è così modificato:
- dopo la parola «comunitarie» sono aggiunte le seguenti: «, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, n. 77031»;
 - dopo la parola «antropologico» sono aggiunte le seguenti: «e della flora spontanea di alto pregio della Calabria».

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 1 *bis* nella legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 1bis

(Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria e dell'elenco della flora ad alto pregio della Calabria)

- E' istituito l'elenco degli alberi monumentali della Calabria e l'elenco della flora ad alto pregio della Calabria.
- Alla gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dell'elenco della flora di alto pregio della Calabria provvede il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.»

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Definizioni)

- Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per «albero monumentale» si intendono:
 - l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Il Direttore del Settore 3
ARAMINI

2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone.

3. Ai fini di cui al comma 2:

a) per «specie autoctone» si intendono quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) mentre per «specie alloctone» si intendono quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.

4. Per flora di alto pregio si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela.»

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 2 *bis* nella legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 2 bis (Criteri di monumentalità)

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'art.5 del DM 23 ottobre 2014, n. 77031, sono i seguenti:

a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono individuati con regolamento della Giunta regionale. Fattore importante della valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;

b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di *optimum* ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio *habitat* per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si

considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in termini di area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

- e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale;
- f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva;
- g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

2. I criteri di cui al comma 1, lettere e), f), g), sono verificati e valutati d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Nella applicazione dei criteri di cui al comma 1, da utilizzare anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.»

Articolo 6

(Inserimento dell'articolo 2 *ter* nella legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. Dopo l'articolo 2 *bis* della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 2 *ter*

(Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria)

1. È approvata la tabella 1 allegata alla presente legge. La tabella di cui al primo periodo costituisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio della Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. L'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria di cui al comma 1, secondo periodo, comprende le specie regionali e nazionali particolarmente rare o minacciate d'estinzione incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1, primo periodo.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è così modificato:

a) comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree

U. I. Settore 3
ARAMINI

protette), l'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità. »

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), per far parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione cura l'aggiornamento periodico, con cadenza annuale, dell'elenco di cui al comma 1 e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).»

d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Compiti e funzioni dei comuni)

1. I comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I comuni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai comuni sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato n. 2 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Al fine di garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato n. 3 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031.

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031, e alle "Linee guida per gli aspetti tecnici per il censimento degli Alberi Monumentali" redatte dal Corpo forestale dello Stato.

7. I comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato n. 1 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031, affinché la Giunta si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, le "Linee guida per gli aspetti tecnici per il censimento degli Alberi Monumentali" redatte dal Corpo forestale dello Stato e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I comuni, ai sensi del DM 23 ottobre 2014, n. 77031, a supporto della attività di censimento, possono richiedere specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.

10. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13 per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato)».

Articolo 9

(Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

«1. L'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 è abrogato.»

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è così modificato:

a) nel comma 1:

Il Presidente della Regione Calabria
G. RAMINI

- 1) le parole «Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'articolo 4, le Province promuovono e sostengono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione Calabria sostiene»;
- 2) la parola «autoctona» è sostituita dalle seguenti: «di alto pregio»;
- 3) le parole «le Università» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di ricerca»;
- 4) l'ultimo periodo è soppresso;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità»;
- c) il comma 3 dell'articolo è sostituito dal seguente:

«3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono automaticamente sottoposti a vincolo storico-paesaggistico di cui all'articolo 136 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche ed integrazioni. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I comuni interessati sono tenuti a riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.»;
- d) nel comma 4 sono sopprese le parole «nei Registri provinciali di cui all'articolo 5»;
- e) nel comma 5 dell'articolo 6:
 - 1) le parole « nei Registri di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria»;
 - 2) le parole «dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4,».
- f) nel comma 6:
 - 1) le parole «per competenza al Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato sopprese per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).»;
 - 2) le parole «Agricoltura e Forestazione» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di tutela dell'ambiente».
- g) il comma 7 è abrogato.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, le parole «dal Corpo Forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dagli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato sopprese per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).».
2. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 le parole «provinciali e municipali» sono sostituite dalla seguente: «locali».

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. L'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è così modificato:

a) nel comma 1:

- 1) dopo le parole «a chiunque di» è inserita la seguente: «danneggiare,»;
- 2) sono soppresse le parole «o flora autoctona spontanea»;
- 3) le parole «nei registri provinciali di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «negli elenchi di cui all'articolo 1 *bis*, comma 1».

b) nel comma 2:

- 1) le parole «inseriti nel registro di cui all'articolo 5,» sono soppresse;
- 2) dopo la parola «scopi» è aggiunta la seguente: «commerciali,».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. E' fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 *ter*.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo euro 500 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. I comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali.»

f) il comma 7 è abrogato.

Articolo 13

(Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione dell'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, come modificato dall'articolo 7, sono fatti salvi gli effetti degli elenchi degli alberi monumentali approvati dalla Regione Calabria prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa statale e regionale previgente.

Articolo 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

rente del 2011 - 3
Novembre 2011 - 7

Allegato 1 << TABELLA 1 >>

ELENCO REGIONALE DELLA FLORA SPONTANEA DI ALTO PREGIO DELLA CALABRIA		
FAMILIA	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
Aizoaceae	<i>Aizoanthemum hispanicum</i> (L.) H.E.K.Hartmann	Aizoon spagnolo
Amariyllidaceae	<i>Pancreatium maritimum</i> L.	Giglio di mare
Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.	Soldinella reniforme
Arecaceae	<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palma nana
Asclepiadaceae	<i>Periploca graeca</i> L.	Periploca maggiore
Asteraceae	<i>Centaurea cineraria</i> L.	Fiordaliso delle scogliere
Asteraceae	<i>Ptilostemon gnaphaloides</i> (Cirillo) Sojak	Cardo lineare
Asteraceae	<i>Senecio gibbosus</i> (Guss.) DC	Senecione gibboso
Blechnaceae	<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Felce bulbifera
Caryophyllaceae	<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	Garofano delle rupi
Chenopodiaceae	<i>Salsola oppositifolia</i> Desf.	Salsola verticillata
Convolvulaceae	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Br.	Vilucchio marittimo
Convolvulaceae	<i>Cressa cretica</i> L.	Cressa di Creta
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. ssp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball	Ginepro coccolone
Cupressaceae	<i>Juniperus sabina</i> L.	Ginepro sabino
Ephedraceae	<i>Ephedra nebrodensis</i> Tineo	Efedra dei monti Nebrodi
Euphorbiaceae	<i>Andrachne telephioides</i> L.	Porcellana greca
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia gasparrinii</i> Boiss.	Euforbia di Gasparrini
Fabaceae	<i>Anthyllis hermanniae</i> L. subsp. <i>brutia</i> Brullo et Giusso del Galdo	Vulneraria di Hermann calabrese
Fabaceae	<i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	Astragalo dell'Aquila
Fabaceae	<i>Lathyrus laxiflorus</i> (Desf.) Kuntze	Cicerchia a fiori distanziati
Fabaceae	<i>Retama raetam</i> (Forssk.) Webb ssp. <i>gussonei</i> (Webb) Greuter	Ginestra bianca di Gussone
Gentianaceae	<i>Gentianella crispata</i> (Vis.) J. Holub	Genzianella del Pollino
Gramineae	<i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky	Piumino delle fate meridionale
Iridaceae	<i>Iris lorea</i> Janka	Giaggiolo meridionale
Lamiaceae	<i>Lavandula multifida</i> L.	Lavanda d'Egitto
Lamiaceae	<i>Salvia ceratophylloides</i> Ardoino	Salvia a foglie incise
Lamiaceae	<i>Salvia fruticosa</i> Mill.	Salvia triloba
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. et Smith ssp. <i>hirtiflora</i> (Ten.) A. Strid	Erba unta amalfitana
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea alba</i> L.	Ninfea bianca
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ofioglossa portoghese
Orchidaceae	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, A.M.Pridgeon & M.W.Chase	Orchidea palustre
Orchidaceae	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	Barbone adriatico
Osmundaceae	<i>Osmunda regalis</i> L.	Felce florida
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i> sp. div.	Peonia
Plantaginaceae	<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	Piantaggine a foglie amplessicauli
Platanaceae	<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
Plumbaginaceae	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Limonio sinuato
Primulaceae	<i>Coris monspeliensis</i> L.	Coris di Montpellier
Primulaceae	<i>Primula palinuri</i> Petagna	Primula del Palinuro
Primulaceae	<i>Soldanella calabrella</i> Kress	Soldanella calabrese
Pteridaceae	<i>Pteris</i> sp. div.	Pteride
Ranunculaceae	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Pulsatilla alpina
Rosaceae	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	Spinaporci
Scabiosaceae	<i>Lomelosia cretica</i> (L.) W. Greuter & Burdet	Vedovina delle scogliere
Scrophulariaceae	<i>Linaria delmatica</i> (L.) Mill.	Linaria di Dalmazia
Staphyleaceae	<i>Staphylea pinnata</i> L.	Stafilea
Typhaceae	<i>Typha minima</i> Funk ex Hoppe	Lisca minore
Zygophyllaceae	<i>Fagonia cretica</i> L.	Fagonia cretese



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 186 DEL 05-05 2017

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2009, n.47 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria"

RELAZIONE DESCRITTIVA

La L.R. 47/2009 "*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria*" disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria.

Le successive normative, a livello nazionale, quali la Legge 10/2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi*" e il DM 23 ottobre 2014 "*Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*" impongono un adeguamento dei contenuti della suddetta Legge a queste più recenti normative in particolare per quanto concerne:

- Il recepimento della definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/2013;
la definizione dei criteri di attribuzione del carattere di monumentalità ai sensi dell'art. 5 del DM 23/10/2014;
- la definizione delle procedure per la segnalazione e l'identificazione degli alberi monumentali, nonché per l'attribuzione del carattere di monumentalità e la pubblicazione degli elenchi ai sensi del DM 23/10/2014;
- la definizione dei compiti e delle funzioni dei Comuni e della Regione;

Le modifiche alla Legge 47/2009 si rendono necessarie inoltre per allineare le procedure amministrative, di competenza delle Province, al variato quadro istituzionale definito dalla Legge Delrio 56/2014, che detta "*Disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*", nonché dalla L.R. n° 14 del 22/06/2015, "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56*".

La L.R. 47/2009 "*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria*" prevede inoltre azioni di tutela e valorizzazione della flora spontanea "autoctona" di alto pregio per le quali si rende necessario, al fine di garantire una maggiore efficacia nelle azioni di tutela e valorizzazione, definire un elenco puntuale delle specie, sia regionali che nazionali, di alto pregio, particolarmente rare o minacciate di estinzione ed incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura(IUCN).

Svolte tali premesse di carattere generali, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge.

del Settore 5
U
ALZAMINI.



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Con l'**art.1** del disegno di legge in questione si intende modificare il titolo della L.R. 47/2009 sostituendo il termine "autoctono" con "alto pregio" al fine di ampliare la tutela a tutte le specie di flora spontanea presenti in Calabria e non specificatamente a quelle autoctone.

L'**art. 2** del disegno di legge, di modifica dell'art.1 della L.R. 47/2009, al comma a) integra il "*rispetto dei principi... e delle norme comunitarie*" con a seguire la seguente dicitura: "*della legge 14 gennaio 2013, n. 10, del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, n. 77031*"; mentre al comma b) stabilisce che le azioni di tutela della flora spontanea della Calabria sono rivolte alle specie di alto pregio.

Con l'**art. 3** del disegno di legge si inserisce ex novo l'**articolo 1bis** dove al comma 1 viene istituito l'elenco degli alberi monumentali della Calabria e l'elenco della flora ad alto pregio della Calabria, mentre con l'introduzione del comma 2 viene affidato il compito di gestione di tale elenco al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Ambiente.


Con l'**art. 4** del disegno di legge, di modifica dell'art.2 della L.R. 47/2009, al comma 1 si intende recepire la definizione di albero monumentale di cui all'art. 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n.10 specificando tra l'altro al successivo comma 2 la definizione di specie autoctone e alloctone. Al comma 3 invece si intende esplicitare la definizione di flora di alto pregio comprendente non solamente le specie autoctone per come riportato nella legge regionale 47/2009, bensì l'insieme delle specie vegetali spontanee rare o minacciate di estinzione presenti in Calabria.

Con l'**art. 5** del disegno di legge si inserisce ex novo l'**art. 2 bis** con il quale si intende recepire in toto i criteri di attribuzione del carattere di monumentalità degli alberi di cui all'art. 5 del DM 23 ottobre 2014, n. 77031.

Con l'**art.6** del disegno di legge viene inserito l'**art. 2 ter** con il quale si intende approvare l'elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria. Tale elenco costituisce un documento di riferimento per l'individuazione delle specie sia regionali che nazionali rare o minacciate di estinzioni, incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), per le quali necessitano azioni mirate di tutela e salvaguardia. Con il comma 3 viene previsto l'aggiornamento periodico dell'elenco con proprio provvedimento, da parte della Giunta Regionale.

L'**art. 7**, di modifica dell'art. 3 della legge regionale 47/2009, reca disposizioni per la di ridefinizione di quei compiti che erano stati demandati alle Province. Con questo articolo viene stabilito che spetta alla Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico scientifico (art. 5 della L.R. 10/2003), l'approvazione dell'elenco degli alberi monumentali. Lo stesso articolo stabilisce anche che la trasmissione degli elenchi e di tutta la documentazione deve avvenire non più al Corpo Forestale dello Stato bensì al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali per come previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 177 di "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato".

L'**art. 8** del disegno di legge in questione intende recepire quanto previsto dalla normativa nazionale vigente (Legge 10/2013 e da DM 23 ottobre 2014,n.77031) definendo i compiti e le funzioni da attribuire ai comuni e sostituendo in toto l'art 4 della Legge 47/2009 che li attribuiva invece alle Province.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Con l'**art. 9** viene abrogato l'art.5 della L.R.47/2009 "Istituzione dei registri provinciali"

Con l'**art. 10**, di modifica dell'art.6 della L.R.47/2009, vengono apportate alcune correzioni puntuali finalizzate a rendere coerente il testo della norma alle finalità di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio nonché per consentire l'adeguamento dei contenuti della suddetta Legge alle più recenti normative in materia

L'**art 11**, di modifica dell'art.7 della L.R.47/2009, definisce le nuove figure istituzionali preposte al controllo e al monitoraggio ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato".

Con l'**art. 12**, di modifica dell'art.7 della L.R.47/2009, vengono apportate alcune correzioni puntuali finalizzate a rendere coerente il testo della norma alle finalità di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio nonché per consentire l'adeguamento dei contenuti della suddetta Legge alle più recenti normative in materia.

L'**art.13** del disegno di legge in questione costituisce una norma transitoria al fine di salvaguardare gli effetti degli elenchi di alberi monumentali approvati dalla Regione Calabria prima dell'entrata in vigore del disegno di legge proposto.

Con l'**art 14** del disegno di legge in questione si stabilisce che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**art. 15**, del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente del Settore 3

- Dr. Giovanni ARAMINI -

Il Dirigente Generale



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 184 DEL 05/05 2017

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2009, n.47 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Le modifiche alla Legge 47/2009 consentono di adeguarne i contenuti al mutato quadro normativo di cui alla Legge 10/2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi*", al DM 23 ottobre 2014 "*Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*" nonché alla Legge 56/2014 che detta "*disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*" e successiva L.R. n° 14 del 22/06/2015 di recepimento.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Le finalità della norma hanno implicazioni positive sulla tutela ambientale, in particolare degli alberi monumentali e della flora spontanea, consentendo alla Pubblica Amministrazione di adempiere alle disposizioni normative sovraordinate

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Le modifiche alla Legge 47/2009 non comportano oneri finanziari in quanto riguardano esclusivamente l'adeguamento della Legge al quadro normativo intervenuto a seguito della cosiddetta riforma Delrio (Legge n.56 del 7 aprile 2014) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nonché l'adeguamento alla Legge 10/2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi*" ed il recepimento della definizione di albero monumentale per come previsto dalla Legge stessa.

Si attesta che le attività connesse al presente provvedimento non comportano oneri a carico del bilancio annuale e /o pluriennale regionale.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art.1	Nessun onere finanziario in quanto modifica solamente il titolo della legge.
Art.2	Nessun onere finanziario in quanto apporta modifiche all'art. 1 della Legge 47/2009 solamente per quanto concerne alcune definizioni.
Art.3	Nessun onere finanziario in quanto istituisce l'elenco degli alberi monumentali della Calabria.
Art.4	Nessun onere finanziario in quanto recepisce la definizione di albero monumentale di cui all'art. 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n.10 nonché la definizione di flora spontanea.
Art. 5	Nessun onere finanziario in quanto recepisce i criteri di monumentalità degli alberi monumentali di cui all'art.5 del DM 23 ottobre 2014 n. 77031.
Art. 6	Nessun onere finanziario in quanto definisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio da sottoporre a tutela e valorizzazione.
Art. 7	Nessun onere finanziario in quanto definisce i compiti e le funzioni della Regione nella tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio.
Art. 8	Nessun onere finanziario in quanto definisce i compiti e le funzioni dei Comuni nella tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio.
Art.9	Nessun onere finanziario in quanto articolo di abrogazione dell'art. 5 della Legge 47/2009.
Art.10	Nessun onere finanziario in quanto sostituisce termini e definizioni più rispondenti alle finalità della Legge di tutela e valorizzazione.
Art.11	Nessun onere finanziario in quanto di definizione delle competenze ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 177 <i>"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato"</i> .
Art.12	Nessun onere finanziario in quanto sostituisce termini e definizioni più rispondenti alle finalità della Legge di tutela e valorizzazione.
Art.13	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma transitoria per salvaguardare gli elenchi di alberi monumentali in essere.
Art.14	Nessun onere finanziario in quanto clausola di invarianza finanziaria che definisce che nessun onere ne deriva a carico del bilancio regionale
Art. 15	Nessun onere finanziario in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore della Legge.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Totale _____ 0 _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggr to
110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi –
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

➤ Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

Il Dirigente del Settore _____

**Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Rullo**

Il Direttore Generale _____

**IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)**